

Bruxelles, 9 ottobre 2020
(OR. en)

11705/20

ECOFIN 897
STATIS 42
UEM 318

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 ottobre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 6802 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.10.2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 6802 final.

All.: C(2020) 6802 final

Bruxelles, 8.10.2020
C(2020) 6802 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.10.2020

**che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio,
definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL)¹ conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica al fine di garantire l'affidabilità, l'eshaustività e la massima comparabilità possibile dei dati relativi all'RNL, in linea con il SEC 2010.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento RNL, sulla base dell'elenco di questioni, la Commissione stabilirà successivamente, mediante atti di esecuzione, misure specifiche volte a migliorare la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività dei dati relativi all'RNL degli Stati membri.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella fase di preparazione del presente atto delegato la Commissione ha svolto le opportune consultazioni. Il gruppo di esperti della Commissione sul reddito nazionale lordo è stato consultato conformemente all'articolo 2, lettera e), della decisione C(2019) 3651 della Commissione². La Commissione ha inoltre consultato i direttori delle statistiche macroeconomiche (DMES) e il gruppo di esperti "Istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo".

Infine ha informato regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle consultazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo del presente atto delegato è definire l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica.

L'atto delegato riguarda una materia che presenta interesse per lo Spazio economico europeo (SEE) e la sua applicazione è pertanto estesa a quest'ultimo.

Il presente atto delegato non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

¹ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

² GU C 174 del 21.5.2019, pag. 5.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.10.2020

**che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio,
definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL)³, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) dovrebbero essere affidabili, esaustivi e comparabili e a tale scopo è opportuno che siano definite misure appropriate.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento RNL e al fine di verificare le fonti, i loro usi e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, la Commissione elabora un modello di verifica in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sull'RNL. Tale modello dovrebbe tenere conto dell'elenco di questioni definito nel presente regolamento delegato.
- (3) Sulla base del processo di verifica dei dati relativi all'RNL, degli insegnamenti tratti dai precedenti cicli di verifica e del feedback degli esperti degli Stati membri in materia di conti nazionali, la Commissione ha individuato le questioni per garantire l'affidabilità, l'esaustività e la comparabilità dei dati relativi all'RNL,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di questioni per garantire l'affidabilità, l'esaustività e la comparabilità dei dati relativi all'RNL da affrontare in ogni ciclo di verifica comprende i seguenti elementi:

- definizione di territorio geografico,
- principi di stima dei servizi di abitazione,
- trattamento dei rimborsi dell'IVA,
- misure sull'esaustività,
- trattamento dell'IVA non riscossa.

³ GUL 91 del 29.3.2019, pag. 19.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.10.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN